

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO LOCALE MEDIANTE TRENINO STRADALE
SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CANAZEI E CAMPITELLO DI FASSA**

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto il servizio di trasporto urbano turistico di persone all’interno degli abitati di Canazei e Campitello di Fassa per la durata di cinque anni fino al 30 settembre 2018. Il servizio si svolgerà esclusivamente nei mesi estivi dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno. Eventuali proroghe o rinnovi dovranno essere oggetto di specifica provvedimento espresso.

ART. 2 – REQUISITI DEL VEICOLO E DEL CONDUCENTE

Il concessionario si impegna a svolgere il servizio mediante l'utilizzo del seguente “trenino” su ruote di sua proprietà identificato nel veicolo TIPO _____ con numero posti a sedere sul vagone _____ e sulla locomotiva (compreso l'autista) _____. Il mezzo deve essere omologato secondo le vigenti normative in materia ed avere ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, caratteristiche tecniche compatibili con il percorso.

Prima di iniziare il servizio il concessionario trasmetterà al Comune copia della carta di circolazione o idoneo documento sostitutivo del veicolo impiegato per detto servizio. Inoltre si impegna a sottoporre il proprio veicolo alla prescritta revisione annuale presso gli Uffici della M.C.T.C. e ad inviare al Comune copia del relativo documento di circolazione attestante l'idoneità alla circolazione. Il trenino dovrà possedere i requisiti di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti 15 marzo 2007 n. 55.

Il Servizio dovrà essere svolto dal titolare o contitolare o dal personale dipendente della Società purché in possesso di idonea patente secondo quanto previsto all’art. 8 del D.M. 15.03.2007, n. 55, con esclusione di qualsiasi forma di cessione anche parziale della concessione. Prima di iniziare il servizio, il concessionario si impegna a trasmettere al Comune i nominativi dei propri dipendenti allegando per ciascuno (compreso il direttore tecnico) copia della patente in regola con le vigenti normative nonché la seguente

documentazione:

- certificato in carta semplice, in originale o in copia autentica, di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale (I.N.P.S.) e dell'assistenza infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), rilasciato da detti istituti e dal quale risulti il numero di posizione del contribuente.

Ad ogni ulteriore variazione di organico si impegna altresì ad inviare i documenti di cui sopra opportunamente aggiornati.

Il concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento e ad applicare ai propri dipendenti un trattamento minimo retributivo normativo non inferiore a quello risultante dai contratti di categoria.

ART. 3 – CONDIZIONI DI SERVIZIO

Il concessionario si obbliga a rispettare nello svolgimento del servizio le tratte, le fermate, nonché il piano di orari allegato A) al presente capitolato prestazionale di concessione.

Le modalità di esercizio del trasporto di linea potranno in qualsiasi momento essere variate in seguito alle mutate esigenze del trasporto. In particolare, le modifiche relative agli elementi riportati nel prospetto di cui al primo comma, derivanti dalle variazioni intervenute nel servizio di trasporto, dovranno risultare da un nuovo prospetto sottoscritto da entrambe le parti.

Il concessionario, nel garantire la sicurezza dei trasportati, si impegna ad adottare tutte le misure per rispettare le modalità di esecuzione del servizio di trasporto urbano turistico oggetto del presente contratto.

Il concessionario, qualora le condizioni di transitabilità delle strade percorse non diano sufficienti garanzie di sicurezza, potrà ritardare o sospendere il servizio di trasporto fino a quando non siano ripristinate le normali condizioni di transitabilità.

Il concessionario si impegna ad assicurare con idonea polizza per la responsabilità civile verso i terzi, compresi i trasportati e con i massimali di legge per il veicolo utilizzato per il servizio di trasporto oggetto del presente contratto e si impegna altresì ad inviare, prima dell'inizio del servizio di trasporto, copia della polizza di assicurazione che dovrà risultare conforme a quanto previsto dalla normativa in vigore.

Il concessionario si impegna a tenere sollevato e indenne il Comune da tutti i danni diretti e indiretti che possano verificarsi in dipendenza dell'esercizio del servizio di trasporto.

Il concessionario favorirà in ogni momento il controllo sulla regolarità del servizio di trasporto effettuato dai dipendenti autorizzati dal Comune e da funzionari autorizzati dalla Provincia Autonoma di Trento attenendosi, nei limiti degli obblighi contrattuali, alle disposizioni da essi impartite.

Il concessionario, quando la temperatura esterna lo rendesse necessario, si impegna a riscaldare adeguatamente il mezzo utilizzato per il servizio di trasporto.

Il concessionario si impegna ad applicare i segni distintivi atti ad individuare il servizio di trasporto pubblico locale.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il concessionario si impegna a svolgere il servizio di trasporto pubblico locale mediante trenino applicando le tariffe approvate dal competente organo comunale del Comune di Canazei quale ente capofila. Le tariffe sono indicate nell'allegato B) al presente capitolato prestazionale.

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio consiste unicamente nella riscossione del prezzo del biglietto di viaggio secondo le tariffe stabilite. L'assunzione del rischio d'impresa derivante dal servizio sarà a totale carico del concessionario. Il concessionario ha diritto di trattenere tutti i ricavi derivanti dall'esercizio del servizio di trasporto.

Gli incassi derivanti da eventuali sponsorizzazioni private che il concessionario sarà in grado di acquisire verranno introitati dallo stesso.

ART. 5 – CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario dovrà versare annualmente al Comune il canone di concessione indicato in sede di gara pari ad euro _____.

ART. 6 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO

La revoca della concessione avviene per la perdita di uno dei requisiti o per la violazione degli

obblighi assunti dal concessionario stabiliti nel presente capitolato prestazionale, nonché per motivi di pubblico interesse sopravvenuti.

Vi sarà revoca della concessione anche in caso di fallimento o liquidazione della Società.

La concessione sarà risolta mediante comunicazione del Responsabile del Procedimento, salvo risarcimento di ogni danno e spesa alla Amministrazione comunale, in presenza di deficienze o irregolarità gravi nella realizzazione del servizio da parte del concessionario.

Prima di avviare la procedura di cui al comma 2) il Responsabile del Procedimento contesterà formalmente per iscritto gli addebiti alla ditta, la quale avrà tempo 10 giorni per fornire giustificazioni: in caso di valutazione negativa delle stesse si procederà ai sensi del comma 2.

ART. 7 – SPESE

Eventuali spese inerenti la stipulazione della presente concessione, nessuna esclusa sono a carico del concessionario.